

Provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 9 giugno 2014, n. 24920
CNAPPC - Pubblicazione dei metodi e strumenti di calcolo dei compensi professionali degli architetti

Antitrust vs Architetti: continua la querelle sul calcolo delle parcelle

8+1 | Mi piace 96 | Tweet 8 | Segnala ad un amico | Lascia un commento



10/06/2014 - Continua la querelle tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.. Dopo aver attaccato fino alla Corte Europea i codici deontologici che prevedevano ancora il riferimento al decoro professionale della tariffa, arriva il turno degli Ordini degli Architetti di Roma, Firenze e Torino, "colpevoli" di aver pubblicizzato sul proprio portale istituzionale un metodo di calcolo dei compensi professionali, nonostante la liberalizzazione cominciata con Bersani e ribadita da Monti.

E a nulla vale se all'interno della pagina relativa al calcolo del compenso vi è riportato che tali valori hanno solo un valore orientativo o che il metodo di calcolo riportato costituisce solo uno dei possibili parametri per calcolare il compenso professionale da pattuire comunque in fase contrattuale col cliente-committente. L'Antitrust, infatti, non ha fatto sconti agli Ordini degli Architetti di Roma, Firenze e Torino (ovvero 3 tra i più grandi d'Italia) e ha ricordato loro che in base a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, anche i professionisti Architetti devono essere considerati come qualsiasi altro soggetto che svolge un'attività economica e che, quindi, dovendo essere qualificati come imprese anche i relativi ordini professionali devono essere considerati delle "associazioni di imprese" con tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.

In tale contesto, i servizi di calcolo dei compensi professionali da parte degli Ordini sopra citati, in quanto originati da enti rappresentativi di "imprese" che offrono prestazioni di natura professionale, costituiscono deliberazioni di associazioni di imprese e, pertanto, appaiono definibili come intese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, vietate ex art. 2, comma 2, della legge n. 287/90, in quanto in ogni caso suscettibili di determinare, favorire o facilitare il coordinamento dei comportamenti degli architetti in relazione alla quantificazione dei rispettivi compensi professionali, con conseguente alterazione della concorrenza.

L'Authority ha, inoltre, richiamato i 3 Ordini affermando che i compensi risultanti dai calcolatori sono "idonei a rappresentare per i professionisti un focal point in relazione al comportamento di prezzo da tenere sul mercato. Ciò, peraltro, è stato riconosciuto dall'Ordine degli architetti di Roma, il quale ha specificato che il servizio di calcolo dei compensi offerto tramite il proprio sito si propone di fornire agli iscritti un punto di riferimento per la determinazione dei compensi, essendo state definitivamente abrogate le tariffe professionali per quanto concerne la committenza privata.

L'AGCM ha, dunque, chiarito che "pur non emergendo, allo stato degli atti, alcun vincolo di natura deontologica a carico dei professionisti che non ritenessero di ricorrere a tali strumenti di calcolo tariffario, si rileva che l'individuazione da parte di un organismo rappresentativo di imprese di prezzi di riferimento, anche se non obbligatori, può determinare effetti negativi per la concorrenza alla stessa stregua dei prezzi obbligatori. Ciò in quanto la mera esistenza di prezzi cui far riferimento si presta, da un lato, a facilitare il coordinamento dei prezzi fra i prestatori dei servizi e, dall'altro, ad ingannare i consumatori in merito alla misura dei livelli ragionevoli dei prezzi. D'altra parte, anche la stessa Commissione europea, nell'ambito della Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (febbraio 2004) si è espressa nel senso che le tariffe non obbligatorie incidono negativamente sullo sviluppo delle dinamiche competitive nel settore, al pari di quelle obbligatorie. Per tale motivo il legislatore, con il D.L. n. 1/12, ha deciso di abrogare definitivamente le tariffe professionali già rese non vincolanti a seguito della riforma Bersani".

Testo unico sicurezza lavoro
Acquistalo a 3,90€
solo con Carta Credito, PayPal, oppure Chiavetta

Best books
Fiscaltà e Contabilità in condominio
Vai alla scheda

Notizie sull'argomento

AiCARR: Con il DM parametri penalizzati gli impianti meccanici

Con l'entrata in vigore il 21 dicembre dello scorso anno del decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 1...[Leggi]

POS per i professionisti: nessuna sanzione per chi trasgredisce

Si avvicina il 30 giugno 2014 e la "febbre da POS" cresce. Dopo aver chiarito che l'art. 15, comma 4, del Decreto-Legge... [Leggi]

Avvocati e CTU, dal 30 giugno 2014 parte il Processo Civile Telematico (PCT)

Depositi cartacei addio, dal 30 giugno 2014 i processi civili

viaggiano on line. Come previsto, infatti, dall'art. 16-bi...[Leggi]

Emilia Romagna: modifica le disposizioni per il recupero abitativo dei sottotetti

Ora possono essere recuperati i sottotetti accatastati fino al 31 dicembre 2013, in edifici collocati nei centri urbani...[Leggi]

LavoriPubblici.it
Mi piace

LavoriPubblici.it piace a 19.066 persone.

Il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
"La decisione dell'Autorità di aprire una istruttoria sugli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Firenze, Roma e Torino - colpevoli per avere pubblicato sul sito modelli di calcolo per calcolare gli emolumenti, sulla base del DM 14 07 2012, pur avendo chiarito in grande evidenza leggibile anche dai clienti che non si tratta né di un obbligo di legge né deontologico - è l'ennesima dimostrazione che la bizantina applicazione delle norme in Italia nasconde la consueta politica (e pratica) di essere deboli con i forti, forti con i deboli".

Questo il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che ha continuato: "In questo atto ci sono premesse evidentemente errate, che saranno puntualmente evidenziate dai nostri legali (clamorosa quella di considerare gli Ordini professionali "associazioni d'impresa") e c'è una evidente ignoranza riguardo alla realtà professionale italiana e del suo mercato, dove vige una concorrenza spietata spesso a danno della qualità e della sicurezza dell'abitare. Grave è che, ancora una volta, un'Autorità pubblica delegata a regolare il mercato e proteggere i consumatori, dedichi il suo tempo e le sue risorse a rincorrere i fantasmi di un inesistente trust di 150 mila architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, il cui reddito medio è certificato ormai inferiore ai 20 mila euro annui, mentre i cittadini italiani sono vittime quotidiane di vere intese restrittive della concorrenza e alterazioni del mercato, che spesso abbiamo denunciato e che l'Autorità non vede, o non vuole vedere".

Tra gli esempi evidenziati dal Consiglio Nazionale degli Architetti il fatto che il 99 per cento degli architetti italiani siano esclusi dalla possibilità di accedere al mercato dei lavori pubblici, avendo la norma artatamente innalzato le condizioni di accesso con l'evidente intenzione di limitarlo a pochi eletti; la vendita sul web di prestazioni professionali come la certificazione energetica a 40 euro, quando le norme UNI sulle relative prestazioni (e il buon senso) dimostrano che sono senz'altro truffe al consumatore e allo Stato, vista la mole di lavoro da produrre per certificare opere che danno diritto a bonus fiscali; e le attività di dumping ripetute su tutto il territorio nazionale con la complicità della P.A., in gare con sconti fin'oltre il 90% o addirittura gratuite.

"E che dire - ha continuato il CNAPPC - della limitazione alla concorrenza causata dallo strapotere delle partecipate pubbliche che programmano, progettano, appaltano, dirigono i lavori e se li liquidano, con incarichi diretti, sempre senza strutture adeguate e competenti? Da Expo a Mose, passando per l'Aquila, il G8, il Ponte di Messina, la Città della Salute, il mercato è drogato dallo stesso potere pubblico e politico che nomina Autorità di Vigilanza "terze" che serenamente si dedicano del tutto impropriamente a vessare chi con chiarezza informa il consumatore dei suoi diritti, assumendo le proprie responsabilità in un codice deontologico che - con tutta evidenza - l'Antitrust sembra non aver letto".

"Nei tempi previsti e secondo le regole risponderemo puntualmente alle osservazioni dell'Antitrust, ma esprimiamo pubblicamente la nostra indignazione, in quanto rappresentanti dello Stato responsabili (e non associazione d'impresa), nel verificare che l'Autorità continua ad esercitare i propri poteri alla luce del pregiudizio".

"Non resta che informare l'Antitrust - conclude il CNAPPC - sul fatto che gli Ordini hanno pubblicato "fogli" che calcolano gli emolumenti sulla base di un Decreto del Ministero che li vigila (pubblicato in Gazzetta nel caso qualcuno lo cercasse) ed il suggerimento a trascorrere un paio di giornate in uno Studio di architettura di un qualunque luogo italiano per essere meglio a conoscenza della realtà del mercato e della concorrenza, prima di prendere decisioni incongrue".

A cura di Ilenia Cicirello